Scheda riassuntiva

Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia

a cura dell'Avv. Giulia Crivellini, avvocata amministrativista e membro di Giunta dell'associazione Luca Coscioni. Collegio difensivo Associazione Luca Coscioni[1]

Oggetto

Sentenza n. 3488 del 30 ottobre 2025 del Tribunale amministrativo regionale delle Lombardia sul ricorso r.g. 142/2025 con la quale l'Assocaione Luca Coscioni e i promotori del progetto di legge popolare n. 56/XII, intitolato "Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019" hanno impugnato la deliberazione del Consiglio regionale del 19 novembre 2024 aveva bloccato la discussione della proposta di legge di inziativa popolare regionale".

Si sono tenute due udienze: udienza cautelare del 15 febbraio 2025 e udienza di merito del 22 settembre 2025. In entrambi i casi sono state prodotte memorie e vi è stata discussione alla presenza dei difensori.

Tesi sostenute

L'Associazione Coscioni sosteneva che la deliberazione del Consiglio avesse illegittimamente interrotto l'iter legislativo della proposta, violando il diritto di iniziativa popolare garantito dallo Statuto regionale e dalla L.R. n. 1/1971.

In particolare, si è sostenuto:

- Violazione di legge – secondo la L.R. 1/1971, una volta dichiarata ammissibile dall'Ufficio di Presidenza, la proposta doveva essere discussa in Aula.

[1] *Collegio di difesa per l'Associazione Luca Coscioni: avvocati Filomena Gallo, Giulia Crivellini e Massimo Rossi*

Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS
Via di San Basilio 64 - 00187 Roma, Italia. Tel. 06 640 10 848, Fax. +39 06 23 32 72 48
Email: info@associazionelucacoscioni.it **Posta Certificata**: associazionelucacoscioni@pec.it
https://www.associazionelucacoscioni.it

- Illegittimo uso del Regolamento interno (art. 73): non può prevalere su una legge regionale in tema di iniziativa popolare.
- Violazione del principio di legittimo affidamento – i promotori avevano confidato nel completamento dell'iter di discussione.

(e contrasto con atti ministeriali e regolamenti regionali che già riconoscono il ruolo del SSN nel fine vita).

Esito finale

Ricorso dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.
Spese compensate tra le parti, per la novità e delicatezza della questione.

La pronuncia

Con sentenza del 30 ottobre 2025, il Tribunale ha ritenuto la domanda proposta con il ricorso inammissibile ***per difetto assoluto di giurisdizione***. Sostiene il TAR, in estrema sintesi, che l'atto della pregiudiziale di costituzionalità, emanato e votato dal Consiglio regionale della Lombardia il 19 novembre 2024, abbia natura politico-legislativa e, pertanto, non sia sindacabile da un Giudice.

Più nello specifico, i passaggi della decisione sono così riassumibili:

- **Il Collegio evidenzia anzitutto che l'oggetto del giudizio e della sua decisione è quello individuato** da ALC e promotori con ricorso e con ultima memoria.

  Scrive infatti il TAR che "*il presente giudizio presenta questioni giuridicamente complesse e attiene ad una vicenda estremamente delicata, ma, come ha evidenziato la difesa di parte ricorrente, non è qui in esame il giudizio sulla legittimità della legge sul fine vita, ma il giudizio sulla legittimità della delibera del Consiglio regionale che ha deliberato la "non trattazione" della proposta di legge presentata dai ricorrenti*". "*Tale precisazione si rende necessaria, ad avviso del Collegio, per delimitare l'oggetto del presente giudizio, avendo il Giudice il compito di definire il petitum e la causa*

petendi al fine di non emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda" (pagina 9).

"*Nel caso in esame*", continua, "*il bene della vita cui i ricorrenti aspirano con la presente azione, è quello dell'esame in sede consiliare della proposta di legge: a tal fine i ricorrenti impugnano la deliberazione che ha interrotto l'iter di approvazione della proposta di legge*".

- In base al punto precedente, il TAR afferma quindi che **deve rigettare la richiesta delle controparti** (in particolare delle sette associazioni legate al Movimento per la Vita) **di rinviare l'udienza** (quella che si è tenuta il 22 settembre scorso) per attendere la pronuncia della Corte costituzionale del prossimo 4 novembre sulla competenza tra Stato e regioni in materia di procedure attuative di SMA. E questo perché "*nella decisione di accogliere la domanda di rinvio, il Giudice deve valutare l'effettiva opportunità di rinviare l'udienza, giacché solo in presenza di situazioni particolarissime il rinvio dell'udienza è per lui doveroso ..." Nel caso di specie, le anzidette circostanze non sussistono, poiché le esigenze rappresentate dalle associazioni intervenienti* (le associazioni "pro vita") *sono del tutto indipendenti rispetto al sindacato di legittimità sugli atti del presente giudizio. In secondo luogo i ricorrenti, come detto, fanno valere l'interesse all'annullamento della delibera che ha interrotto l'iter di approvazione della proposta di legge di iniziativa popolare, interesse procedimentale che non ha alcuna incidenza rispetto alla questione di legittimità sollevata rispetto alla Legge della Regione Toscana"* (pagine 10).

- Il TAR arriva poi a toccare il punto centrale della decisione, seppur anch'esso di carattere preliminare: **il difetto assoluto di giurisdizione**.

  Il Giudice amministrativo svolge due riflessioni e sostiene le seguenti due tesi per giungere a tale conclusione:

  1. l'istituto della questione pregiudiziale è un istituto previsto nel diritto parlamentare e dai regolamenti assembleari, la cui funzione è quella di provocare un arresto della trattazione dei progetti di legge, con il risultato

finale che l'assemblea esprime la propria volontà di non trattare una questione (testualmente, pagina 14 della sentenza).

Per questo motivo "*si inscrive nell'ambito dell'esercizio della funzione legislative dell'Assemblea e non ha natura amministrativa, con la conseguenza che trattandosi di un atto legislativo sussiste un difetto assoluto di giurisdizione*".

"*La pretesa di contestare le modalità e i contenuti della funzione legislativa esula dall'ambito della giurisdizione, sia essa quella del giudice ordinario sia del giudice amministrativo, in quanto al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato (e nel caso in esame la regione) esplica le proprie funzioni sovrane*".

2. il Regolamento di regione Lombardia è espressione della potestà auto-organizzativa dell'organo legislativo e comprende la potestà di organizzare i propri lavori.

In conclusione quindi, Il Tribunale ritiene che la delibera è un atto legislativo adottato nell'esercizio di una disposizione regolamentare, espressione di autonomia statutaria, rispetto alla quale il sindacato del giudice amministrativo deve cedere (pagina 16).

- **Conseguenze**:
  a) non entra nel merito delle quattro censure di merito poste dai ricorrenti (si arresta alla questione preliminare di giurisdizione);
  b) ritiene che la materia non sia sindacabile nemmeno in sede civile;
  c) dice di non poter giudicare - non ritenendosi competente - sulla legittimità degli interventi delle sette associazioni "pro vita".
- Infine, ritenendo la materia complessa, nuova e delicata **compensa le spese di giudizio tra le parti** (quindi pur non avendo accolto il ricorso, non condanna i ricorrenti a pagarle).

Conclusioni

Il giudice non può entrare nel merito della questione, anche se riconosce che esiste un problema giuridico o democratico.
Nel nostro caso, il TAR non ha potuto valutare se la Regione Lombardia abbia agito correttamente nel bloccare la proposta di legge popolare: **ha semplicemente stabilito che non ha il potere di giudicarlo**.

Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS
Via di San Basilio 64 - 00187 Roma, Italia. Tel. 06 640 10 848, Fax. +39 06 23 32 72 48
Email: info@associazionelucacoscioni.it **Posta Certificata**: associazionelucacoscioni@pec.it
https://www.associazionelucacoscioni.it